

Avv. Lorenza Donati
Avv. Roberto Piccolo
Avv. M. Paola Petruccioli
Avv. Lorenzo Crocini
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Alessandra Degl'Innocenti
Dott.ssa Diletta Piccolo

Arezzo il 18.10.2022

Spett.le CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO Via email: info@ordineavvocatiarezzo.it

Oggetto: Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 D.L. 09.06.2021 n. 80 – Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022.

A seguito della trasmissione della circolare DFP in oggetto, rimetto qui di seguito alcune considerazioni sul tema dell'effettiva applicabilità del Piano Integrato (cosiddetto PIAO) alla realtà degli Ordini professionali.


Il Piano, delineato per la prima volta con l'art. 6 D.L. n. 80/2021 (conv. in legge n. 113/2021) ed oggetto di un travagliato *iter* attuativo, costituisce un documento unico di programmazione e *governance* per le pubbliche amministrazioni destinato ad accorpare, tra gli altri, il piano della performance, il piano dei fabbisogni di personale, il piano per la parità di genere, il piano per il lavoro agile, e, infine, il piano di prevenzione della corruzione.

In G.U. n. 209 del 07.09.2022 è stato pubblicato il decreto Dipartimento Funzione Pubblica 30.06.2022 n. 132, contenente il regolamento per i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità di adempimento semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, in vigore dallo scorso 22.09.2022.

Il PIAO ha durata triennale, è soggetto ad aggiornamento annuale e, nello specifico, definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati:
 - o al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale
 - o allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali
 - o e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;









Avv. Lorenza Donati Avv. Roberto Piccolo Avv. M. Paola Petruccioli Avv. Lorenzo Crocini Patrocinanti in Cassazione Avv. Alessandra Degl'Innocenti

Dott.ssa Diletta Piccolo

e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce altresì le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti.

Sul piano operativo, l'art. 1 D.p.r. n. 81/2022 (pubblicato in G.U. n. 151/2022 del 30.06.2022) individua i documenti assorbiti dal PIAO:

- Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP) e Piano delle azioni concrete (PAC);
- Piano per Razionalizzare l'utilizzo delle Dotazioni Strumentali (PRSD);
- Piano della Performance (PdP);
- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PtPCT);
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);
- Piano di Azioni Positive (PAP).

Per la pubblicazione del Piano è prevista la sola modalità telematica attraverso il "Portale Piao" istituito dal Dipartimento Funzione Pubblica, previa registrazione e nomina di un referente.

Ai sensi dell'art. 6 D.L. n.80/2021 sono tenute all'adozione del PIAO tutte le pubbliche amministrazioni come definite ai sensi dell'art. 1 comma 2 Dlgs. n. 165/2001, con più di 50 dipendenti; per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti è previsto lo schema semplificato di cui all'art. 6 DDFP n. 132/2022.

Stando all'art. 7 del citato decreto 132/2022 (in vigore dal 22.09.2022), il Piano deve essere adottato entro il 31 gennaio, ma l'art. 8 comma 3 dello stesso provvedimento prevede che, in sede di prima applicazione, il termine "è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione".


Per ultimare questo primo panorama, occorre richiamare la circolare n. 2/2022 nella parte in cui fa riferimento alla scadenza del 31.10.2022 per la compilazione del "questionario informativo sul ciclo di programmazione 2022-2024", che sembrerebbe tuttavia, per il proprio contenuto, destinato esclusivamente alle amministrazioni con più di 50 dipendenti.


La questione critica che occorre affrontare è se, all'interno della definizione di Pubblica Amministrazione, come circoscritta dall'art. 1 comma 2 Dlgs. n. 165/2001, possa farsi rientrare de plano la figura dell'Ordine professionale.

Il richiamo a questa disposizione operato dall'art. 6 D.L. n. 80/2021 non consente, a mio parere, di estendere automaticamente l'obbligo di adozione del PIAO ad Ordini e Collegi professionali, qualificabili come enti pubblici non economici a struttura associativa non gravanti sulla fiscalità generale e finanziati unicamente con i contributi dei propri iscritti.

Peraltro, nella disciplina del PIAO che abbiamo sinteticamente riportato, costituita da fonti primarie e secondarie, nessun accenno viene rivolto agli Ordini, al contrario di quanto avvenuto con l'art.









Avv. Lorenza Donati
Avv. Roberto Piccolo
Avv. M. Paola Petruccioli
Avv. Lorenzo Crocini
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Alessandra Degl'Innocenti
Dott.ssa Diletta Piccolo

2-bis comma 2 lett. a) del Dlgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione.

Del resto, considerata la particolare natura dell'ente, "il legislatore si è preoccupato, di volta in volta, di estendere espressamente agli ordini professionali, con specifiche disposizioni, questa o quella normazione afferente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici" (TAR Sicilia sez. Catania sentenza n. 2307/2018).

Sul punto, il documento ANAC del 02.02.2022 rubricato "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" lascia intendere l'inapplicabilità delle disposizioni relative al PIAO agli Ordini professionali, espressamente soggetti, invece, alle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza: "... L'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 dispone che il PIAO sia adottato da parte delle amministrazioni elencate all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Di conseguenza è invece ad oggi confermata ai sensi della legge 190/2012, l'adozione dei PTPCT o in alcuni casi di misure per la prevenzione della corruzione anche integrative del MOG 231, per: gli enti pubblici economici; ordini professionali [...]".

D'altra parte, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2-bis del D.L. 31.08.2013 n. 101, l'ordine professionale non è tenuto a mappare il ciclo della performance.

Le ragioni sin qui espresse portano a non ritenere applicabili, al nostro caso, le norme sul nuovo strumento, né le previsioni della circolare trasmessa.

Occorre, però, precisare che la materia è attualmente oggetto di ampio dibattito e di indirizzi dottrinali contrastanti, in assenza, per quanto a mia conoscenza, di indicazioni univoche da parte del CNF e/o dell'Ordine distrettuale.

Occorre, poi, aggiungere che, come poco sopra illustrato, il nuovo strumento coinvolge azioni di mappatura, programmazione, organizzazione e governo delle risorse, rispetto alle quali il tema della trasparenza costituisce solo una parte del più ampio insieme integrato.

Questa circostanza potrebbe suggerire ulteriore disamina da parte di Collega amministrativista, sulla cui opportunità mi rimetto alle valutazioni del Consiglio.

In attesa di aggiornamenti e restando a disposizione per eventuali approfondimenti, porgo i migliori saluti.

Avv. Lorenzo Crocini

Firmato da: Lorenzo Crocini Motivo:

Data: 18/10/2022 15:18:28



